



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

007 - 2024 - 7 - 33

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2024, N. 10

Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie

Art. 1

Proroga dei termini di validità delle graduatorie

1. I termini di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, indette dall'Amministrazione regionale, dagli enti e agenzie del sistema Regione, dall'Azienda regionale della salute, dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna in scadenza entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).